



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI
PER LA TERZA ETÀ' PER IL TRIENNIO 2023 - 2025**

CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
2. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
3. ONERI PER LA SICUREZZA.....	3
4. DURATA.....	3
5. MODALITA' D'ESECUZIONE.....	3
6. IMPEGNO PREZZI.....	3
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	3
8. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE.....	4
9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
10. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	5
11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	6
12. PENALITÀ.....	6
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
14. FONTI DEL CONTRATTO.....	7
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	7
16. SPESE IMPOSTE E TASSE.....	7
17. REFERENTI DELLA CONCESSIONE.....	7
18. FORO COMPETENTE.....	7
19. MODALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	8
20. LOCALITÀ, NUMERO PARTECIPANTI E PERIODI.....	9
21. REQUISITI E LOCALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE.....	10
22. PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE.....	11
23. TRASPORTO.....	12
24. ATTIVITÀ RICREATIVE E DI ANIMAZIONE.....	12
25. ASSISTENZA AL SOGGIORNO.....	13
26. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI.....	13
27. RAPPORTI CONTRATTUALI.....	14
28. SOPRALLUOGHI DI VERIFICA.....	15
29. ISCRIZIONI: MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL CONCESSIONARIO.....	16
30. PAGAMENTI.....	17
31. PENALI.....	17
32. VIGILANZA E CONTROLLO.....	18
33. OSSERVANZA LEGGI E DECRETI.....	18

PARTE a) GENERALE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, nel seguito indicato anche Unione dei Comuni o Unione, stipulerà con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente o concessionario, un contratto in regime di concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETA' TRIENNIO 2023 – 2025

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sarà stata preventivamente approvata dall'Unione dei Comuni concedente e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione triennale è determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario, IVA INCLUSA ex art. 74 ter DPR.633/72 (cfr. anche i successivi artt. 19 e 20).

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente le quote dei singoli turni di vacanza da parte dei partecipanti ai soggiorni.

3. ONERI PER LA SICUREZZA

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

4. DURATA

La concessione avrà durata a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, se anteriore, dalla consegna del servizio, sino al termine di 90 giorni dalla conclusione dei turni di soggiorno della stagione 2025 e risolta ogni contestazione o pendenza, qualora si verifichi l'evenienza della restituzione dei rimborsi dovuti ai partecipanti di cui al successivo art. 30.

5. MODALITA' D'ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

6. IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione riferiti all'importo pro-capite di ogni soggiorno sono impegnativi e vincolanti e non subiranno variazioni per l'anno 2023.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa dovrà essere operata la revisione annuale del prezzo sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo di aggiudicazione sarà revisionato alla scadenza di ogni anno contrattuale, con l'applicazione integrale della variazione dell'indice ISTAT nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escluso i tabacchi (FOI), rilevato nel mese di luglio precedente.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al concessionario, non costituendosi pertanto alcun onere economico dell'Unione dei Comuni nei confronti del concessionario del servizio.

I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente al concessionario, unicamente mediante sistema delle iscrizioni con procedura *on line*, così come descritto al successivo art. 29 .

Il concessionario si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e modifiche.

In particolare, il concessionario si obbliga:

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- a comunicare all'Unione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, compreso il conto bancario o postale sul quale verranno versate le quote pro-capite dei partecipanti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati;
- a comunicare all'Unione tempestivamente e, comunque entro sette giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
- ad indicare negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario in favore di imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante;
- ad inserire nei contratti che saranno sottoscritti con le suddette imprese la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi e l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010;
- a dare immediata comunicazione all'Unione ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire all'Unione di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 9 della citata L. n.136/2010 e s.m.i., il concessionario si obbliga a trasmettere all'Unione copia di tutti i contratti sottoscritti con le imprese interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 38 comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, nel dettaglio, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che l'Unione si riserva di procedere a verifiche, anche a campione, sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

8. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non potrà in nessun caso sub-concedere i servizi oggetto della concessione, pena la decadenza immediata della medesima, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. E' fatta salva la possibilità per il concessionario di affidare ad una ditta specializzata il servizio di trasporto.

Nel caso di infrazione alle disposizioni del Capitolato commessa dal sub-concessionario occulto, unico responsabile verso l'Unione dei Comuni concedente sarà il concessionario.

9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo, previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/16 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Ente appaltante, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata, secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e lo svincolo è automatico, come previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/16.

10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario si obbliga a sollevare l'Unione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto della concessione.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Unione saranno dedotte dalla cauzione o comunque rimborsate dal contraente.

Il concessionario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso l'Unione che verso i partecipanti ai soggiorni ed ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Unione o ai partecipanti ed ai terzi in genere.

L'Unione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia da ritenere già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dalla concessione.

A tal fine il concessionario dovrà dimostrare di avere in corso, con una primaria Compagnia di Assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi i partecipanti ai soggiorni e i terzi.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dal contraente all'Unione prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

Inoltre il concessionario dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti come specificato al successivo art. 26.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili), ed in genere di tutte le prescrizioni di legge indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del Capitolato, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

12. PENALITÀ

Il contraente deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte. Il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei partecipanti.

In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la corretta esecuzione del servizio stesso, l'ente appaltante si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le quali devono pervenire entro 5 giorni dalla data della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

L'ente appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo avvalendosi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Unione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali).

14. FONTI DEL CONTRATTO

La concessione dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche contenute nel capitolato speciale, dalle disposizioni del codice civile e disposizioni legislative espressamente richiamate.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation – GDPR) UE 2016/679 e della normativa regolamentare interna all'Unione. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro l'avvio del servizio.

I dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dall'Unione dei Comuni esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

I dati personali dei partecipanti ai soggiorni dovranno essere utilizzati dal concessionario esclusivamente per l'espletamento delle attività relative al presente servizio nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente

16. SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico del concessionario. Al concessionario verrà altresì richiesto il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.

17. REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile del contratto e Responsabile del procedimento è il Dirigente Apicale dell'Unione dei Comuni, di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, Dott. Giorgio Luigi Riso, soggetto concedente. Il Responsabile del contratto stipulerà il contratto per conto dell'Unione.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

PARTE b) SPECIALE

19. MODALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, di seguito detta Unione, intende affidare in regime di concessione - ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 - l'organizzazione e la gestione dei soggiorni cimatichi marini per la terza età per il triennio 2023 - 2025, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

LOTTO UNICO

Valore complessivo presunto della concessione € 2.534.400,00 (IVA INCLUSA) ex art. 74 ter DPR.633/72

Importo max pro-capite consentito: € 640,00 IVA INCLUSA - Emilia Romagna (art. 74ter DPR 633/72)

Importo max pro-capite consentito: € 640,00 IVA INCLUSA – Marche (art. 74 ter DPR 633/72)

Il valore complessivo della concessione è relativa alle tre stagioni estive 2023-2024-2025 ed è determinato come segue:

TURNI STAGIONE	IMPORTO MAX PRO-CAPITE BASE DI GARA SINGOLO TURNO	NR. MAX PARTECIPANTI PREVISTI SINGOLO TURNO	TOTALE SINGOLO TURNO
Romagna giugno	€ 640,00	600	€ 384.000,00
Marche giugno	€ 640,00	70	€ 44.800,00
Romagna settembre	€ 640,00	580	€ 371.200,00
Marche settembre	€ 640,00	70	€ 44.800,00
		TOTALE ANNUALE	€ 844.800,00
		TOTALE TRIENNIO	€ 2.534.400,00

I prezzi pro-capite sono comprensivi di tutte le singole prestazioni richieste per il servizio in oggetto, come risultante dagli articoli relativi del presente capitolato e comprensiva dei seguenti costi:

- sistemazione in camera doppia;
- pensione completa per 14 giorni;
- vitto come specificato al successivo art. 22;
- attività ricreative come specificato al successivo art. 24;
- assistenza al soggiorno come specificato ai successivi art. 25;
- trasporto come specificato al successivo art. 23;
- copertura assicurativa ai partecipanti come specificato al successivo art. 26;
- imposte di soggiorno se dovute;
- IVA (l'aliquota deve essere obbligatoriamente esplicitata dall'impresa concorrente);
- utilizzo delle strutture alberghiere come specificato al successivo art. 21;
- compiti del concessionario relativi alle iscrizioni come specificato al successivo art. 29;

20. PERIODI DI SOGGIORNO, LOCALITA' E NUMERO PARTECIPANTI

I soggiorni dovranno avere luogo nelle seguenti località marine:

- Emilia Romagna;
- Marche;

Verranno valutate eventuali proposte aggiuntive. Per località s'intende anche frazione, borgata o quartiere.

I periodi di soggiorno per tutte e tre le stagioni estive 2023-2024-2025 dovranno essere articolati su turni di due settimane con il seguente programma: due soggiorni nella prima quindicina di giugno, di cui uno in Emilia Romagna e uno nelle Marche ovvero in una delle destinazioni aggiuntive; due soggiorni nella prima quindicina di settembre, di cui uno in Emilia Romagna e uno nelle Marche ovvero in una delle destinazioni aggiuntive.

Il numero dei partecipanti previsto per ogni periodo sono i seguenti:

PRIMA QUINDICINA DI GIUGNO:

- Emilia Romagna minimo 400 - massimo 600;
- Marche minimo 50 - massimo 70;

PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE:

- Emilia Romagna minimo 300 - massimo 580;
- Marche minimo 40 - massimo 70;

Per la stagione estiva 2023, i periodi prescelti sono i seguenti:

- Emilia Romagna partenza il 1 giugno con rientro il 15 giugno con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi;
- Marche partenza il 1 giugno rientro il 15 giugno con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi;
- Emilia Romagna partenza il 2 settembre rientro il 16 settembre con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi;
- Marche partenza il 2 settembre rientro il 16 settembre con la possibilità di anticipare/posticipare la partenza e il conseguente rientro, fino a 4 gg. precedenti/successivi.

Per le stagioni estive 2024 e 2025:

- rispetto ai periodi di soggiorno previsti per la prima quindicina di giugno e la prima quindicina di settembre, le date di svolgimento saranno comunicate con esattezza entro il mese di aprile di ciascun anno, in considerazione di particolari esigenze organizzative che dovessero verificarsi, quali concomitanza di consultazioni elettorali;
- rispetto alle strutture alberghiere proposte, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente, compresa la sostituzione di strutture alberghiere che non hanno ottenuto una valutazione positiva nella precedente stagione. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al concessionario entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- parimenti, il concessionario potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente alla concessione del servizio e non imputabile al concessionario, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Per tutte le stagioni estive 2023-2024-2025, si precisa che:

- il numero dei partecipanti preventivato per ogni soggiorno è stimato sulla base dell'esperienza storica degli ultimi tre anni. Tale numero non impegna l'Unione, potendo esso variare in aumento o in diminuzione in relazione alle iscrizioni degli anziani o per qualsiasi altra causa non imputabile all'Unione. In ogni caso deve essere garantito il soggiorno anche con il numero minimo di partecipanti preventivato per ogni soggiorno;

- ai soggiorni possono partecipare i cittadini residenti nei tre Comuni facenti parte dell'Unione (Moncalieri – Trofarello – La Loggia) che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti dei tre Comuni citati, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza;
- nell'eventualità che le iscrizioni per i soggiorni nelle località marine di Marche, o delle eventuali destinazioni aggiuntive, non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Unione si riserva di valutare con il concessionario, la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata. Nel caso di riscontro negativo tali soggiorni verranno annullati e agli eventuali iscritti dovrà essere assicurata la possibilità di essere ricollocati negli alberghi e località dell'Emilia Romagna, senza che il concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta per il turno di soggiorno annullato. Parimenti non spetterà alcun indennizzo al concessionario, nel caso non vi fosse alcun iscritto per uno o più turni di soggiorno;
- viceversa, qualora in sede di iscrizione, la quantità massima prevista dei suddetti sia superata, il concessionario potrà ampliare il servizio assicurando ai partecipanti le stesse condizioni dell'offerta presentata, impegnandosi ad individuare altre strutture limitrofe a quelle offerte, che potranno essere visionate nel corso del sopralluogo di verifica, per valutarne la rispondenza ai requisiti richiesti e il cui utilizzo sarà comunque subordinato all'accettazione da parte dell'Unione. E' facoltà dei partecipanti alla gara proporre in sede di selezione strutture alberghiere ulteriori ed aggiuntive da utilizzare come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione.

21. REQUISITI E LOCALITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Le strutture alberghiere e le località proposte, in sede di offerta, devono:

- 1) avere i requisiti obbligatori richiesti per la **categoria a tre stelle** ed essere in grado di ospitare – ognuna – un numero di partecipanti simile, corrispondente indicativamente ad un autobus da 53/55 posti;
- 2) essere situate fronte mare o raggiungibile con il solo attraversamento pedonale del lungomare o, comunque, ad una distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dalla struttura balneare proposta. Ubicate in zone non fronte ferrovia ed eccessivamente rumorose, essere collegate con mezzi di trasporto al centro città. Nel caso in cui la struttura proposta non corrisponda pienamente all'ubicazione richiesta dal presente articolo, l'Unione si riserva la facoltà di prenderla in considerazione solo qualora questa offra standard di qualità superiore rispetto ai requisiti obbligatori richiesti;
- 3) essere raggiungibili dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà.
- 4) essere dotati di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza;
- 5) garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta, dovranno avere lo stesso standard di qualità, con bagni interni sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi (lavandino, bidet e wc) e un adeguato spazio doccia o vasca da bagno, tale da permettere, senza disagio, la mobilità dell'anziano (es. i servizi igienici non devono trovarsi all'interno del box doccia o della tenda), funzionanti ad acqua fredda e calda. I letti dovranno essere adeguatamente confortevoli e non dovranno avere materassi in gommapiuma, inoltre dovrà essere assicurato il cambio della biancheria da letto almeno tre volte nel corso del soggiorno e il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni. Non si accettano camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non direttamente collegate alla struttura principale e

- camere umide. Sia nelle camere sia negli spazi comuni di soggiorno, dovrà essere garantita una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza;
- 6) assicurare la disponibilità di camere singole per ogni albergo con bagno privato in rapporto di una ogni dieci partecipanti. L'offerta dovrà indicare il numero di camere singole disponibili per ogni struttura ed il costo del supplemento, che dovrà essere uguale per tutti gli alberghi e per tutti i turni.
 - 7) avere a disposizione degli ospiti una sala soggiorno sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi e sufficientemente ampia da consentire lo svolgimento di tali momenti.
 - 8) assicurare, nei soggiorni previsti in Emilia Romagna, minimo n. 3 alberghi ogni turno (150 posti), nelle località tra Rimini, Rimini Miramare, Rimini Rivazzurra;
 - 9) per il periodo di settembre in Emilia Romagna assicurare i soggiorni solo nelle località di Rimini, Rimini Rivamare o Rimini Rivazzurra.

22. PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- 1) il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di due settimane (14 notti), dal pranzo del 1° giorno di arrivo alla colazione del 15° giorno della partenza;
- 2) il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- 3) il vitto deve essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti. L'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi devono essere garantite. Le porzioni devono essere abbondanti. L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno;
- 4) i pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
 - colazione continentale con disponibilità di bevande calde (latte, Tè, caffè, cioccolata), yogurt, spremute o succhi di frutta, pane, burro, marmellata, fette biscottate, brioches o altri dolci.
 - pranzo e cena con un primo piatto a scelta tra almeno due possibili varianti, un secondo a scelta tra almeno due possibili varianti, comprensive almeno tre volte la settimana di pesce, almeno due contorni di verdura cotte e crude, variate ed abbondanti, pane e grissini a volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona.
- 5) deve essere fornita la possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc...) in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione;
- 6) i partecipanti ai soggiorni devono essere considerati e trattati come normali ospiti dell'albergo e come tali, per eventuali consumazioni usufruite al bar, (escluso il caffè, Tè, cappuccino consumato al posto della colazione) corrisponderanno i prezzi praticati dagli alberghi;
- 7) il cambio della biancheria da letto dovrà essere assicurato almeno tre volte nel corso del soggiorno e il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni e comunque almeno ogni due giorni;
- 8) servizio spiaggia: l'offerta deve comprendere il servizio spiaggia (1 ombrellone ogni due sedie/ sdraio, un gazebo ogni 4 sedie/sdraio ed uso cabina/spogliatoio), per l'intera durata del soggiorno, convenzionato con uno stabilimento balneare distante non più di 200 mt. dalla struttura alberghiera;

23. TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico del concessionario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, con WC e dotato di tutti i più moderni comfort, dalle località di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, alla località di soggiorno e viceversa. Non saranno accettati autopullman a due piani, senza l'autorizzazione dell'Unione.

- il concessionario dovrà assicurarsi che il trasporto avvenga con automezzi:
 - debitamente immatricolati ed in servizio di noleggio da rimessa e pubblico di linea;
 - coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate;
 - efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
- i trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.

24. ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE

Nell'offerta, l'impresa concorrente dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza e non deve essere esclusivamente una fruizione passiva di momenti di riposo. Pertanto devono essere incluse nell'offerta:

- per il soggiorno in Emilia Romagna, due serate danzanti con musica dal vivo con consumazione inclusa. Le serate dovranno essere organizzate in un locale pubblico in grado di contenere tutti i partecipanti di ciascun turno del soggiorno. Nel caso in cui il locale si trovi in una località diversa da quella del soggiorno, per ciascun gruppo di partecipanti dovrà essere previsto il trasporto con autobus riservato dall'albergo alla sala danzante e viceversa;
- per gli altri soggiorni (Marche, eventuale destinazione aggiuntiva) una serata danzante e un'escursione di un'intera giornata con autobus riservato in una località con caratteristiche storiche o artistiche di particolare interesse. Ai partecipanti deve essere garantito un adeguato pranzo al sacco, mentre agli ospiti che non partecipano alla gita deve essere garantito il normale pasto in albergo. Gli eventuali ingressi a musei, guide, ecc., sono a carico dei partecipanti, favorendo gli sconti di gruppo;
- disponibilità in albergo e spiaggia di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (mazzi di carte, serie di bocce, tombola, ecc...);
- informazione agli ospiti su tutte le escursioni che possono essere effettuate anche singolarmente con i mezzi pubblici a disposizione, nonché su tutte le manifestazioni in calendario sia nella località di soggiorno che in quelle limitrofe;
- produzione di materiali video e fotografici dei soggiorni e collaborazione attiva alla organizzazione nella Città di Moncalieri di un evento pubblico da svolgersi a fine estate-inizio autunno. Per tale evento il concessionario garantisce la produzione e la proiezione del report video-fotografico, preventivamente visionato e autorizzato dall'Unione, oltre a richiedere ai partecipanti l'autorizzazione per l'utilizzo del materiale video-fotografico. Inoltre per tale evento, si richiede il supporto di personale di animazione e la messa a disposizione per i partecipanti di un piccolo gadget di ricordo del soggiorno.

25. ASSISTENZA AL SOGGIORNO

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

1) assistenza infermieristica e medica per l'intera durata del soggiorno, consistente in disponibilità di un medico convenzionato per visite in albergo e prescrizione di farmaci; assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie in corso e quelle che si renderanno necessarie durante il soggiorno, in albergo o ambulatorio;

2) servizio di animazione che deve essere garantito per ogni gruppo, per l'intero periodo, da un animatore. Il personale incaricato a svolgere il programma di animazione dovrà essere scelto prevalentemente nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia; dovrà essere di età non inferiore ad anni 20 e non superiore ad anni 55, in possesso di diploma di scuola media superiore e, possibilmente, con titolo attestato da operatore socio-sanitario (O.S.S.); dovrà possedere idonea capacità professionale risultante da adeguato *curricula* professionale comprovante l'esperienza maturata nel settore dell'animazione ed eventuale attestato di qualifica per servizio di animazione. I tre Comuni facenti parte dell'Unione potranno mettere a disposizione, su richiesta dell'aggiudicatario, in orari e date da concordare, i locali dei rispettivi "Informagiovani" per la selezione del suddetto personale. I tre Comuni potranno altresì essere utilizzati per promuovere la ricerca degli animatori idonei.

Il concessionario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione dei singoli turni di soggiorno, i nominativi del personale incaricato a svolgere le attività di animazione e relativi *curricula*, facendone trasmissione almeno cinque giorni prima della data di riunione del gruppo.

Il concessionario sarà parimenti obbligato a trasmettere almeno cinque giorni prima della data della riunione il programma di animazione da realizzare durante il soggiorno, contenente puntuale indicazione delle attività e spettacoli, che verrà presentato agli anziani partecipanti in sede di riunione. Ogni animatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza dai tre Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia e dovrà occuparsi del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro nelle tre località di partenza. Ogni animatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti.

L'animatore è tenuto a proporre attività di socializzazione e animazione che coinvolgano l'intero gruppo partecipante ed assumere un ruolo di coordinamento e di controllo nei rapporti tra struttura ospitante e gli ospiti. L'animatore è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate che possano riguardare sia il servizio che i singoli partecipanti, dandone immediata comunicazione sia al referente *in loco* del concessionario che ai competenti uffici dell'Unione;

3) un referente in loco del concessionario, munito di poteri decisionali, di cui dovrà essere fornito nominativo e recapito telefonico. Il referente è tenuto a collaborare con gli accompagnatori nell'organizzazione e realizzazione delle attività di animazione e dovrà garantire la reperibilità continua per far fronte alle esigenze che possano insorgere nella gestione del gruppo e per la risoluzione di problemi legati allo svolgimento del soggiorno, con segnalazione immediata ai competenti uffici dell'Unione. Il concessionario dovrà inviare al termine di ogni singolo turno (entro max quattordici giorni), le schede di gradimento da lui preposte, compilate dai partecipanti con allegato una sintetica relazione dell'accompagnatore di riferimento che evidenzia osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate;

4) deve essere garantita la reperibilità di un referente a supporto dell'animatore nell'eventualità di ricovero in ospedale di un ospite. Il referente rimarrà a disposizione in ospedale, garantendo la presenza dell'animatore presso l'albergo.

26. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI

Il concessionario dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti per le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza sanitaria "H 24" che assicuri anche le seguenti prestazioni:
 - Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
 - Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
 - In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 5.200,00;
- b) Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
- c) Rimborso danni in caso d'interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante;
- d) Rientro anticipato in caso di lutto in famiglia;
- e) Rimborso delle spese di viaggio A/R e di ospitalità in struttura alberghiera per un familiare nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso, per il tempo necessario al rientro del malato o della salma.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e deve valere anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

In caso di infortunio durante il soggiorno il concessionario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il contraente ne risponderà in proprio.

Il concessionario dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative e trasmetterne copia all'Unione.

27. RAPPORTI CONTRATTUALI

Il concessionario dovrà assicurare per il proprio personale dipendente, compresi accompagnatori/animatori, l'applicazione degli standard salariali, normativi, previdenziali ed assicurativi previsti dal CCNL del settore, inoltre dovrà portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente capitolato e dovrà richiedere che il trattamento del personale degli alberghi sia conforme agli standard come sopra descritto. L'Unione si riserva di richiedere al concessionario documentazione che attesti la regolarità del trattamento di tutto il personale impiegato nel soggiorno. Tra l'Unione e il proprietario o gestore della struttura alberghiera non deriva dal presente capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale intercorre direttamente con il concessionario.

Il concessionario s'impegna, altresì, ad applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL del settore. Il concessionario solleva l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e riconosce che l'Unione risulterà estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il concessionario stesso ed il proprio personale dipendente o in rapporto di prestazione di lavoro con il medesimo.

28. SOPRALLUOGHI DI VERIFICA

L'Unione si riserva di verificare l'idoneità e la conformità dei requisiti indicati nel presente capitolato delle strutture alberghiere proposte per tutte e tre le stagioni estive 2023-2024-2025, non

conosciute, anche tramite sopralluogo *in loco*, con spese di pensione completa a carico del concessionario, nonché il diritto di scegliere quelle che ritiene più adeguate alle esigenze degli anziani.

In seguito alla verifica d'idoneità, l'Unione, confermerà la scelta delle strutture alberghiere, nonché quelle individuate come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione, riservandosi il diritto di ricusare le strutture alberghiere che non siano in grado di soddisfare le condizioni del presente capitolato.

In caso di non soddisfazione rispetto a tutte le strutture alberghiere offerte in sostituzione, l'Unione ha facoltà di recedere dall'aggiudicazione e aggiudicarlo ad altro offerente che segue in graduatoria. Il concessionario non potrà sostituire le strutture alberghiere scelte, neanche con strutture già visitate e ritenute idonee, se non per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al concessionario medesimo, da dimostrare con idonea documentazione e accettata a insindacabile giudizio dell'Unione.

Per le stagioni estive 2024 e 2025, come specificato al precedente art. 20, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al concessionario entro il mese di febbraio di ciascun anno e, parimenti, il concessionario potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente alla concessione del servizio e non imputabile al concessionario, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Sarà a carico del concessionario, per ogni soggiorno, la spesa di pensione completa, presso uno degli alberghi offerti in gara, per max n. 2 notti e 3 gg. in camere singole, per n. 3 referenti individuati dal RUP, che svolgeranno i sopralluoghi e le verifiche, sulla conformità del servizio rispetto a quanto offerto in sede di gara.

29. ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione da fornire al momento delle iscrizioni.

Il concessionario curerà tutte le operazioni di iscrizione da effettuarsi unicamente con procedura *on line*, con pagamento tramite bonifico bancario;

- come specificato al precedente art. 15, possono partecipare ai soggiorni i cittadini residenti nei tre Comuni dell'Unione che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti fino ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza. Ne consegue che le iscrizioni dei non residenti dovranno essere raccolte alla conclusione della procedura di iscrizione dei residenti, nel rispetto della priorità assoluta dei cittadini residenti nei Comuni dell'Unione.
- il concessionario incaricherà operatori in numero adeguato e con comprovata capacità nell'utilizzo di strumenti informatici che dovranno avvalersi, obbligatoriamente, di apposito programma informatico predisposto a cura del concessionario, che permetta il rilascio automatico della ricevuta di avvenuta iscrizione;

Il concessionario dovrà:

- 1) effettuare le iscrizioni nel mese di maggio (turno con partenza giugno) e nella seconda metà del mese di luglio (turno di partenza settembre) della stagione interessata;
- 2) concordare le modalità per la raccolta delle variazioni e/o ulteriori iscrizioni con l'ufficio dell'Unione competente;
- 3) organizzare il pagamento al momento delle iscrizioni con procedura *on line*, tramite bonifico bancario;
- 4) consegnare agli iscritti, unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, l'informativa rispetto alla data, ora e luogo della riunione di cui al successivo punto 8);
- 5) consegnare all'Unione l'elenco aggiornato degli iscritti ai diversi soggiorni a conclusione delle iscrizioni;
- 6) effettuare gli abbinamenti dei partecipanti che non hanno già un compagno e che chiedono sistemazione in camera doppia;
- 7) effettuare una riunione per i partecipanti ad ogni singolo soggiorno nella settimana precedente la partenza, possibilmente con la presenza degli animatori assegnati ai singoli turni di soggiorno, durante la quale verrà consegnato materiale informativo con tutti i dettagli necessari per il viaggio e il soggiorno (assegnazione posto bus, località/hotel, orari e luogo di partenza, ecc...).

L'Unione si riserva ogni controllo e verifica che ritenga necessaria durante le operazioni di iscrizioni con la presenza di proprio personale incaricato.

30. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al concessionario, quindi non costituisce alcun onere economico per l'Unione nei confronti del concessionario.

Le modalità di pagamento effettuate dai partecipanti avranno la seguente ripartizione:

- ACCONTO: € 50,00 da versare al momento dell'iscrizione, con le modalità di cui al precedente art. 29 punto 3);
- SALDO: entro la data stabilita per la riunione organizzativa per la partenza del soggiorno di cui al precedente art. 29 punto 7).

Il concessionario dovrà provvedere al rimborso secondo le seguenti modalità:

- rinuncia al soggiorno presentata formalmente entro una settimana prima della riunione organizzativa: rimborso totale della quota di partecipazione già pagata solo per documentati motivi di salute o familiari;
- rinuncia al soggiorno presentata in periodi successivi al precedente punto a), avranno diritto alla restituzione parziale, pari all'80%, di quanto versato solo per documentati motivi di salute o familiari;
- rientro anticipato: restituzione parziale, pari all'80% di quanto versato e decurtata dei giorni di permanenza effettuati, solo per documentati motivi di salute o familiari;
- annullamento del turno di soggiorno: rimborso totale della quota di partecipazione versata, anche nel caso in cui l'anziano non accetti la ricollocazione in altri turni di soggiorno;
- interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante con rientro anticipato: rimborso totale della quota di partecipazione versata, decurtata dei giorni di permanenza effettuati, fermo restando il rimborso danni di cui al precedente art. 26.

La mancata partecipazione di anziani incidenti sulla consistenza del gruppo non comporta comunque alcun onere per l'Unione, così come l'Unione non risponde per eventuali anziani non paganti.

31. PENALI

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente art. 12, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- disguidi in merito alle iscrizioni, derivanti da scelte non concordate con l'Unione o derivanti da imperizia, inadeguatezza degli operatori incaricati del concessionario; disagi in merito al trasporto non imputabili all'Unione o agli utenti dei soggiorni (ad es. notevole ritardo nell'arrivo dei pullman nei punti di partenza, non conformità dei mezzi);
- sostituzione di una o più stanze di una struttura alberghiera, segnalata e visionata dall'Unione, con stanze di altra struttura, pur con caratteristiche conformi, in occasione dell'arrivo del gruppo di utenti ed in ogni caso, senza l'autorizzazione dell'Unione stessa;
- ridotta disponibilità di stanze fornita dall'albergatore in sede di offerta, senza autorizzazione dell'Unione;
- disguidi in merito al vitto non imputabili all'Unione o agli utenti dei soggiorni (ad es. non alternanza dei menu, carenza di cibo);
- disguidi in merito al servizio spiaggia non imputabili all'Unione o agli utenti dei soggiorni (ad es. assenza del numero sufficienti di sdraio, attrezzature sporche o rovinare);
- mancata realizzazione, anche parziale, delle attività di animazione previste, negligenza o inefficienza dell'accompagnatore.

Nello specifico, in caso di segnalazioni riferite a gravi disservizi o disagi nell'andamento del turno (quali ad es. carenza nel vitto e nell'igiene) da cui si rilevi una particolare situazione di disagio e nocimento per gli anziani, il concessionario dovrà immediatamente provvedere a sostituire la struttura con altra struttura rispondente ai requisiti stabiliti dal presente capitolato e situata nella medesima località o in una località limitrofa, garantendo tutti i servizi previsti dal presente capitolato, senza spese aggiuntive, neppure per il trasporto degli anziani e bagagli da una struttura all'altra. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione immediata della penale.

Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, si procederà per analogia.

L'Unione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo avvalendosi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Unione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

32. VIGILANZA E CONTROLLO

E' riconosciuta all'Unione la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato. A tal fine l'Unione può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio e il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

33. OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

Il concessionario si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o eccezionale, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste nelle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l'Unione.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi RISSO